



COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI

Provincia di Napoli

Ufficio Tecnico – Area Lavori Pubblici

BANDO DI GARA

Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione su tutto il territorio comunale, per la durata di anni due.

Codice C.I.G. : 3666005307

N. GARA 3664240

PROT. N. 21697 DEL 06.12.2011

Codice CUP: F55I11000070004

STAZIONE APPALTANTE

Comune di Mugnano di Napoli, Piazza Municipio n. 1 – 80018 MUGNANO DI NAPOLI (NA)

Sito internet: www.comune.mugnano.na.it

Pec: ufficiotecnicomugnano@pec.it

e-mail: lavoripubblici@comune.mugnano.na.it

Telefono n. 081/5710224 oppure 081/5710234 Telefax 081/5710346.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Decreto legislativo 12 aprile 2006, numero 163, e s.m.i. *Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE* (altrove definito per brevità **Codice**);
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 numero 207, *Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 numero 163 Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE* (altrove definito per brevità **DPR 207/2010**).

PROCEDURA DI GARA

La procedura di scelta del contraente è la procedura aperta in cui ogni operatore interessato, che sia munito dei requisiti richiesti, può presentare un'offerta, ai sensi degli articoli 3, comma 37, 54 e 55 del Codice.

OGGETTO DELL'APPALTO

La sola esecuzione dei lavori di seguito descritti (articolo 53, comma 2, lettera a) del Codice).

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE

Ai sensi dell'articolo 55, comma 3 del Codice, si precisa che il presente è stato approvato con determinazione a contrattare, ex articolo 192 del decreto legislativo 267/2000 e s.m.i. (TUEL), numero 958 del 06.12.2011 con la quale è stato avviato del procedimento di gara.

LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Su tutto il territorio del Comune di Mugnano di Napoli .

BREVE DESCRIZIONE DEI LAVORI

Manutenzione ordinaria e straordinaria per la durata di anni due degli impianti della pubblica illuminazione presenti su tutto il territorio comunale consistente nella: sostituzione lampade, verifica delle armature e pali, rifacimento di tratti di linee elettriche, verifica delle messe a terra, ecc.

CATEGORIE DEI LAVORI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO

Categoria prevalente (articolo 108, comma 1 del DPR 207/2010)

OG10 di euro 240.000,00 subappaltabile in misura non superiore al 30% ai sensi dell'articolo 118, comma 2 del Codice;

Ulteriori categorie (articolo 108, commi 2 e 3 del DPR 207/2010) interamente subappaltabili o affidabili a cottimo ai sensi dell'articolo 109 del DPR 207/2010
Non presenti.

IMPORTO COMPLESSIVO DEL CONTRATTO E BASE D'ASTA

L'importo complessivo del contratto è fissato in euro 259.600,00 (duecentocinquantanove/00) dei quali:

- lavori, importo a **base d'asta** soggetto a ribasso: euro 240.000,00;
- oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: euro 4.000,00
- canoni mensili non soggetti a ribasso € 15.600,00.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO

Il criterio di selezione della migliore offerta è il criterio del **prezzo più basso** inferiore a quello posto a base di gara, previsto dagli articoli 81 e 82 del Codice.

Il contratto si stipula **a corpo**, pertanto il corrispettivo è determinato mediante **ribasso sull'importo dei lavori** posto a base di gara (articolo 82, comma 2, lettera b) parte prima del Codice).

TERMINE DI ESECUZIONE

Il termine per la completa realizzazione dell'oggetto contrattuale è fissato in **anni 2 (due)** naturali e consecutivi. Il termine decorre dalla data di consegna dei lavori.

PROGETTAZIONE

Il Capitolato Speciale d'Appalto e relazione di stima elaborati dall'Ufficio Tecnico 3° Settore del Comune ed approvati con determinazione dirigenziale n. 958 del 06.12.2011. Gli stessi sono acquistabili presso il giornalaio sito in Piazza Municipio del Comune di Mugnano di Napoli.

GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA

Garanzia provvisoria

A pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 75, comma 1 del Codice, l'offerta dei concorrenti deve essere corredata dalla garanzia provvisoria di valore pari al 2% dell'importo complessivo dei lavori (2% di euro 259.600,00 = **euro 5.108,00**).

Ai sensi degli articoli 75, comma 7 e 40, comma 7 del Codice l'importo della garanzia provvisoria e del suo eventuale rinnovo, **è ridotto del 50%** per gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, **la certificazione del sistema di qualità** conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede d'offerta, il possesso del requisito, e lo documenta allegando una copia semplice della certificazione del sistema di qualità, ovvero rilasciando una dichiarazione sostitutiva in tal senso.

La garanzia provvisoria potrà, a scelta dell'offerente, essere presentata con le modalità seguenti:

- a. mediante fideiussione in forma di **polizza assicurativa** rilasciata da una compagnia d'assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio nel **ramo cauzioni**, ai sensi del DPR 449/1959, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 385/1993, che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- b. mediante **fideiussione bancaria** rilasciata da aziende di credito di cui di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

A pena di esclusione, la fideiussione bancaria e la polizza assicurativa, di **validità non inferiore a giorni 180** dalla data di presentazione dell'offerta, devono prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile;

- l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Fideiussione bancaria e polizza assicurativa devono essere stipulate secondo le modalità indicate dal DM 12 marzo 2004 numero 123 (in GU 11 maggio 2004, numero 109, SO).

La garanzia provvisoria potrà essere restituita:

- ai concorrenti non aggiudicatari, dopo l'aggiudicazione definitiva;
- all'aggiudicatario all'atto della stipulazione del contratto d'appalto.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Impresa già formalmente costituito la fideiussione può essere intestata alla sola capogruppo mandataria. Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese non ancora formalmente costituito dovrà, invece, produrre una sola cauzione provvisoria mediante fideiussione di cui sopra intestata, a pena di esclusione, a ciascun componente il raggruppamento.

Garanzia definitiva

A pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 75, comma 8 del Codice l'offerta deve essere corredata dall'impegno scritto di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 dello stesso Codice, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

Tale dichiarazione dovrà essere resa o da un istituto bancario, o da una compagnia assicuratrice, ovvero da un intermediario finanziario iscritto nello speciale elenco ex articolo 107 del decreto legislativo 385/1993, che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La dichiarazione dovrà contenere il chiaro impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o una polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante valida fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

MODALITA' DI FINANZIAMENTO DELL'OPERA

Con fondi del Bilancio Comunale.

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Possono partecipare tutti i soggetti elencati all'articolo 34, comma 1 del Codice:

- gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
- i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 422/1909 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1577/1947, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 443/1985;
- i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36 del Codice;
- i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37 del Codice;
- i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle precedenti lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37 del Codice;
- i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 240/1991; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37 del Codice;
- Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi.

IMPOSTA SULLA GARA

A pena di esclusione, ai sensi della deliberazione 3 novembre 2010 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture "Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, numero 266, per l'anno 2011" ciascun concorrente, prima di presentare l'offerta, deve versare **euro 20,00** in favore della stessa Autorità secondo le istruzioni operative pubblicate sul sito <http://www.avcp.it/riscossioni.html>.

REQUISITI RICHIESTI AI CONCORRENTI

Requisiti di ordine generale

Ai sensi dell'articolo 38 del Codice, sono esclusi dalla partecipazione alla procedura di gara e non possono stipulare il relativo contratto gli operatori economici:

- che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coattiva, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b. nei cui confronti sia pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 1423/1956, o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della 575/1965.

L'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda: il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

c. di cui al punto precedente che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 152/1991 convertito con modificazioni dalla legge 203/1991, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, comma 1 della legge 689/1981. La circostanza, di cui al primo periodo, deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio, formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando (o alla trasmissione dell'invito alla gara), e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omissso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente *all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture* (di cui all'articolo 6 del Codice), la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'*Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture* istituito dall'articolo 7 del Codice;

d. nei cui confronti sia stata pronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidano sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1 della direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società se si tratta di un altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (o la data di trasmissione dell'invito alla gara), qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione ed il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

e. che abbiano violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 55/1990; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

f. che abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

g. che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, abbiano commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

h. che abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

i. nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

j. che non abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti

k. che non siano in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

l. nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

m. nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;

n. di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

o. che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di gara, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

Requisiti speciali

A pena di esclusione, i concorrenti devono possedere:

a. i concorrenti **con sede in Italia** all'atto dell'offerta devono possedere l'attestazione di qualificazione, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione (SOA) di cui agli articoli 64 e seguenti del DPR 207/2010 regolarmente autorizzata. L'attestazione, in corso di validità, deve documentare il possesso della qualificazione per categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere secondo quanto indicato al precedente paragrafo *"Categorie dei lavori di cui si compone l'intervento"*.

b. I concorrenti stabiliti **in altri Stati dell'Unione Europea** devono possedere i requisiti previsti dal DPR 207/2010 accertati, ai sensi dell'articolo 62 del medesimo DPR 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. La cifra d'affari, realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando (o la data di trasmissione dell'invito alla gara), deve essere non inferiore a due volte l'importo complessivo dei lavori a base di gara (articoli 79, comma 2, lettera b) e 83 del DPR 207/2010).

Requisiti di partecipazione dei raggruppamenti temporanei di concorrenti e dei consorzi

Sono ammessi a presentare offerte i raggruppamenti temporanei di concorrenti ed i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile (articolo 34, lettere d) ed e) del Codice).

Ai sensi dell'articolo 37, comma 7 del Codice, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato e, in caso di inosservanza di tale divieto, si applica l'articolo 353 del codice penale.

Ai sensi dell'articolo 37, comma 8 del Codice, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed e) del Codice anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Ai sensi dell'articolo 37, comma 9 del Codice, è vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'articolo 37 del Codice, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza di tali divieti comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

Requisiti dei raggruppamenti di tipo orizzontale

Per raggruppamento di **tipo orizzontale** si intende una riunione di concorrenti in cui ciascuno realizza una quota di lavori della stessa categoria (articolo 37, comma 1 del Codice).

Ai sensi dell'articolo 92, comma 2 del DPR 207/2010, per i raggruppamenti temporanei di concorrenti e per i consorzi, di cui all'articolo 34, comma 1 lettere d) ed e) del Codice, di **tipo orizzontale**, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti devono essere posseduti dalla mandataria, o da una impresa consorziata, nella misura minima del quaranta per cento (40%) dell'importo dei lavori. La restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del dieci per cento (10%) dell'importo dei lavori.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo nella percentuale corrispondente alle quote di partecipazione, nel rispetto delle percentuali minime di cui sopra. La mandataria, in ogni caso,

possiede i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i suddetti requisiti, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti con il presente, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati (articolo 92, comma 5 del DPR 207/2010).

Requisiti dei raggruppamenti di tipo verticale

Per raggruppamento temporaneo di **tipo verticale** si intende una riunione di concorrenti nell'ambito della quale il mandatario realizza i lavori della categoria prevalente, mentre i mandanti assumono i lavori scorporabili così definiti nel bando di gara (articolo 37, comma 1 del Codice).

Ai sensi dell'articolo 92, comma 3 del DPR 207/2010, per i raggruppamenti temporanei di concorrenti e per i consorzi, di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed e) del Codice, di **tipo verticale**, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente. Nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i suddetti requisiti, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti con il presente, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati (articolo 92, comma 5 del DPR 207/2010).

Avvalimento dei requisiti speciali

Ai sensi dell'articolo 49 del Codice, ciascun concorrente può soddisfare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo certificati dall'attestazione SOA, avvalendosi dei requisiti o dell'attestazione SOA di un altro soggetto.

A tal fine, il concorrente in sede di offerta allega:

a. l'eventuale attestazione SOA propria e dell'impresa ausiliaria;

b. una dichiarazione del concorrente, verificabile ai sensi dell'articolo 48 del Codice, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;

c. una dichiarazione del concorrente circa il possesso dei requisiti di ordine generale elencati all'articolo 38 del Codice;

d. una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso, da parte di questa, dei requisiti di ordine generale elencati all'articolo 38 del Codice;

e. una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

f. in originale o copia autenticata, il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;

g. nel caso di avvalimento in favore di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui al punto precedente, il concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5 dell'articolo 49 del Codice;

h. una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del Codice.

Tali documenti devono essere inseriti nella **BUSTA A** della "**documentazione amministrativa**", come specificato più oltre.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria.

A pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Verifica dei requisiti

Il possesso dei requisiti speciali, di capacità tecnica e finanziaria, viene dimostrato dal concorrente esclusivamente mediante la certificazione di attestazione SOA. Pertanto, ai sensi della determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 10 gennaio 2008 numero 1, non si darà attuazione al sub-procedimento di verifica di cui all'articolo 48 del Codice.

Di conseguenza, **la stazione appaltante non svolgerà:**

- a.** la verifica *preliminare* dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui all'articolo 48, comma 1 del Codice;
- b.** la verifica *successiva* dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui all'articolo 48, comma 2 del Codice.

Al contrario, **la stazione appaltante accerterà:**

- a.** la *non decadenza* della certificazione di attestazione SOA (articolo 91 del DPR 207/2010);
- b.** la titolarità dei requisiti di *ordine generale* elencati all'articolo 38 del Codice in sede di approvazione dell'aggiudicazione provvisoria.

PROTOCOLLO DI LEGALITA'

- Avendo l'Amministrazione comunale, nella persona del Sindaco, sottoscritto in data 11 settembre 2007 il "Nuovo protocollo di legalità sugli appalti", con la Prefettura di Napoli, ai fini della partecipazione alla gara di appalto oggetto del presente bando, il legale rappresentante dell'impresa ovvero, in caso di A.T.I., o Consorzi costituito o costituendi, dal rappresentante di ogni singola impresa facente parte del raggruppamento, ovvero, dal progettista indicato o associato, **dovrà allegare alla documentazione amministrativa, a pena di esclusione**, la seguente dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/00, in cui si attesti:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it> e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa s'impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa s'impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite: le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela

dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatari, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché , l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni – salvo comunque il maggiore danno – nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore ai tremila euro, relativi ai contratti di cui al presente protocollo attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 9

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare integralmente gli 8 articoli del “ Nuovo protocollo di legalità sugli appalti” tra il Prefetto di Napoli, la Regione Campania, la Provincia di Napoli, il Comune di Napoli , la Camera di Commercio di Napoli sottoscritto altresì da questa Amministrazione, in data 11.09.2007

TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE

Termine di presentazione delle offerte:

a pena di esclusione, il termine è perentorio, entro **le ore 12.00 del giorno 06.02.2012.**

Indirizzo:

Ufficio protocollo del Comune di Mugnano di Napoli – Piazza Municipio n. 1 – 80018 Mugnano di Napoli.

Apertura e verifica delle offerte:

In **prima seduta pubblica**, il giorno **07.02.2012** alle ore **10,00** nella sede comunale per la verifica della documentazione amministrativa

In **seconda seduta pubblica**, il giorno **23.02.2012** alle ore **10,00** nella sede comunale per l'apertura delle offerte economiche;

Sono ammessi all'apertura delle offerte i soli legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero i soggetti muniti di speciale delega conferita dai suddetti rappresentanti legali, non più di uno per ogni concorrente.

Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

I plichi, contenenti documentazione e offerta, debbono pervenire all'indirizzo ed entro il termine di cui sopra: **esclusivamente a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, all'Ufficio Protocollo del Comune di Mugnano di Napoli – Piazza Municipio n. 1 CAP 80018 – MUGNANO DI NAPOLI (NA), a pena di esclusione, entro la data e l'ora di scadenza riportate nel presente bando, un plico chiuso, controfirmato e sigillato sui lembi di chiusura, riportante all'esterno la denominazione e ragione sociale del partecipante, nonché la dicitura: “PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “ MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, DELLA DURATA DI ANNI DUE ”.**

I plichi devono essere **idoneamente sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura**, e recare all'esterno:

- a. intestazione e indirizzo del mittente;
- b. indicazioni relative all'oggetto della gara ed al giorno di apertura delle buste.

I plichi devono contenere al loro interno:

- a. una busta sigillata con la **documentazione amministrativa** di seguito elencata (**BUSTA A**);
- b. una seconda busta sigillata **dell'offerta economica (BUSTA B)**.

L'offerta sarà comunque ammessa, qualora, il concorrente inserisca la documentazione amministrativa nel plico senza far uso della Busta A.

Al contrario, l'offerta sarà ritenuta inammissibile, e quindi esclusa, qualora il concorrente inserisca nel plico l'offerta economica senza far uso della seconda busta: Busta B.

A. Documentazione (BUSTA A)

A pena di esclusione, la **BUSTA A** posta all'interno del plico, deve essere adeguatamente sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura e riportare in evidenza:

- a. l'intestazione e l'indirizzo del mittente;
- b. la dicitura "**documentazione amministrativa**".

A pena di esclusione, la **BUSTA A** deve contenere i documenti seguenti:

1) domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive in carta libera (preferibilmente utilizzando l'allegato **Modello A**) rese ai sensi dell'articolo 46 del DPR 445/2000 e dell'articolo 38, comma 2 del Codice. I concorrenti non residenti in Italia, inseriscono nella BUSTA A documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Con tali dichiarazioni sostitutive il concorrente, assumendosene la piena responsabilità:

a. ai sensi dell'articolo 38, lettera a) del Codice, dichiara e attesta di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coattiva, di concordato preventivo, e che nei propri riguardi non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b. ai sensi dell'articolo 38, lettera b) del Codice, dichiara e attesta che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, di cui all'articolo 3 della legge 1423/1956, o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 575/1965 (**NB**: l'esclusione e il divieto di partecipare alla gara operano se la pendenza del procedimento riguarda: il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società);

c. ai sensi dell'articolo 38, lettera m-ter) del Codice, dichiara e attesta di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 152/1991 convertito con modificazioni dalla legge 203/1991, ovvero essendo stato vittima dei suddetti reati, di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria (**NB**: tale condizione si estende a: il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società);

d. ai sensi dell'articolo 38, lettera c) del Codice, dichiara ed attesta che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidano sulla moralità professionale, con particolare riferimento ai reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 (**NB**: l'esclusione e il divieto di partecipare alla gara operano se la pendenza del procedimento riguarda: il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

e. ai sensi dell'articolo 38, lettera d) del Codice, dichiara e attesta di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 55/1990; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

- f.** ai sensi dell'articolo 38, lettera e) del Codice, dichiara e attesta di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- g.** ai sensi dell'articolo 38, lettera f) del Codice, dichiara ed attesta che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e non ha commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- h.** ai sensi dell'articolo 38, lettera g) del Codice, dichiara e attesta di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- i.** ai sensi dell'articolo 38, lettera h) del Codice, dichiara e attesta che ai sensi del comma 1-ter, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- j.** ai sensi dell'articolo 38, lettera i) del Codice, dichiara e attesta di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- k.** ai sensi dell'articolo 38, lettera l) del Codice, dichiara ed attesta l'osservanza di tutte le norme della legge 68/1999 e s.m.i. "*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*" (in GU 23 marzo 1999, numero 68, SO);
- l.** ai sensi dell'articolo 38, lettera m) del Codice, dichiara e attesta che nei propri confronti non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 231/2001 e s.m.i. "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica a norma dell'articolo 11 della legge 300/2000*" (in GU 19 giugno 2001 numero 140), o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis comma 1 del decreto legge 223/2006 convertito con modificazioni dalla legge 248/2006;
- m.** ai sensi dell'articolo 38, lettera m-bis) del Codice, dichiara ed attesta che nei propri confronti non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
- n.** ai sensi dell'articolo 38, lettera m-quater) del Codice, dichiara e attesta, rispetto ad ogni altro partecipante alla gara, di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, tale da determinare offerte imputabili ad un unico centro decisionale;
- o.** elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, si trova in situazione di controllo diretto, o come controllante o come controllato, ovvero dichiara che non sussistono detti rapporti di controllo;
- p.** comunica nominativi, date e luoghi di nascita, e residenza di eventuali altri: il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
- q.** dichiara e attesta di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui agli articoli 1 e seguenti della legge 383/2001, ovvero, essendosi avvalso di tali piani, che il periodo di emersione si è già concluso;
- r.** dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni, nessuna esclusa, contenute nel presente, nel capitolato speciale d'appalto, nei piani di sicurezza, negli elaborati grafici del progetto;
- s.** dichiara e attesta di essersi recato sul posto ove debbono eseguirsi i lavori e di aver svolto un accurato sopralluogo prendendo visione e consapevolezza dello stato di fatto di tali luoghi;
- t.** dichiara e attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, assicurazione, condizioni di lavoro e previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
- u.** dichiara e attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull'esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata, salva l'applicazione dell'articolo 133 del Codice;
- v.** dichiara e attesta di aver effettuato un esame approfondito del progetto e di ritenerlo adeguato e certamente realizzabile verso il prezzo corrispondente all'offerta presentata;
- w.** dichiara e attesta di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
- x.** dichiara e attesta di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;

y. comunica il numero di telefono, il numero di fax, oltre a indirizzo di posta elettronica al quale inviare l'eventuale richiesta di chiarimenti, precisazioni o dimostrazioni che si rendessero necessarie ai sensi dell'articolo 48 del Codice;

z. dichiara ed attesta che, ai sensi dell'articolo 79, comma 5-bis del Codice, di autorizzare l'uso del fax di cui sopra per tutte le comunicazioni previste dal medesimo articolo 79;

aa. comunica quali lavorazioni intende subappaltare o concedere a cottimo ai sensi dell'articolo 118, comma 2 del Codice;

bb. nel caso di **consorzi** di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 34 del Codice, indica per quali consorziati il consorzio concorre, per questi vige il divieto di partecipare alla gara in forma individuale, in altro consorzio, in altro raggruppamento temporaneo; (**NB:** in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari non potranno essere diversi da quelli indicati);

cc. nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio o GEIE non ancora costituiti, gli operatori economici si impegnano, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, che designano in sede d'offerta ed individuano quale mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti (articolo 37, comma 8 del Codice).

A pena di esclusione, domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive di cui sopra (come da allegato **Modulo A**) devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente. Alla domanda deve allegarsi, a pena di esclusione, copia di un documento di identità del sottoscrittore.

Domanda e dichiarazioni possono essere sottoscritte da un procuratore legale del rappresentante. In tal caso si deve allegare anche la relativa procura in copia.

Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi non ancora costituiti, ai sensi dell'articolo 37 comma 8 del Codice, domanda, dichiarazioni sostitutive ed offerta devono essere sottoscritte da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari. In tale ipotesi, deve allegarsi copia di un documento di identità di tutti i sottoscrittori.

2) A pena di esclusione, le dichiarazioni sostitutive relative alle fattispecie di cui alle precedenti lettere b), c) e d) devono essere rese anche da:

- titolare e direttori tecnici, se si tratta di impresa individuale;
- soci e direttori tecnici, se si tratta di società in nome collettivo;
- soci accomandatari e direttori tecnici per le società in accomandita semplice;
- amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

Questi rendono le suddette dichiarazioni preferibilmente a mezzo dell'allegato **Modulo B**. Allo stesso allegano copia di un documento di identità. Il tutto deve essere riposto nella **Busta A**.

3) documenti comprovanti il possesso dei requisiti di partecipazione da inserire nella **BUSTA A**:

attestazione di certificazione SOA adeguata per categoria e classifica, in corso di validità, ovvero **fotocopia dell'attestazione** sottoscritta dal legale rappresentante, o da un suo procuratore, alla quale deve allegarsi la copia di un documento di identità del sottoscrittore.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio costituiti o da costituire, sono necessarie più attestazioni in copie sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate dalle copie dei documenti di identità degli stessi, per la dimostrazione dei requisiti di cui all'articolo 92, commi 2 e 3 del DPR 207/2010.

Le attestazioni di certificazione SOA devono essere in corso di validità ed essere state rilasciate da Società Organismi di Attestazione normate dagli articoli 64 e seguenti del DPR 207/2010. Le attestazioni documentano il possesso della qualificazione per categoria e classifica adeguate all'oggetto dei lavori.

Nel caso di attivazione dell'istituto **dell'avvalimento dei requisiti speciali**, il concorrente deve inserire nella **BUSTA A** la documentazione specificata nel precedente paragrafo "**Avvalimento dei requisiti speciali**", sempre allegando le copie di un documento di identità del sottoscrittore.

4) Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/00 (PROTOCOLLO DI LEGALITA') da inserire nella **BUSTA A a pena di esclusione** (come da allegato **MODELLO C**).

5) Nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio o GEIE già costituiti inserire nella **BUSTA A** la copia del mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito ad uno degli associati, mandatario, con un unico atto in forma di scrittura privata autenticata, ovvero atto pubblico notarile.

6) Garanzia a corredo dell'offerta (garanzia provvisoria)

Ai sensi dell'articolo 75 del Codice, **a pena di esclusione** inserire nella **BUSTA A**, a scelta del concorrente:

a. polizza assicurativa rilasciata da una compagnia d'assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio nel ramo cauzioni, ai sensi del DPR 449/1959, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 385/1993, che svolgano in via esclusiva o prevalente

attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

b. fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

La fideiussione bancaria e la polizza assicurativa, devono avere **validità non inferiore a giorni 180** dalla data di presentazione dell'offerta e devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Per ogni altra caratteristica della garanzia provvisoria, si rinvia al paragrafo "*Garanzie a corredo dell'offerta*".

7) Garanzia di esecuzione (garanzia definitiva)

Ai sensi dell'articolo 75, comma 8 del Codice, **a pena di esclusione** inserire nella **BUSTA A** la dichiarazione di un istituto bancario, di una compagnia d'assicurazione oppure di altro intermediario finanziario – che sia iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 385/1993 – recante l'impegno scritto a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del Codice, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, avente validità non inferiore a mesi dodici dalla data di ultimazione dei lavori.

Per ogni altra caratteristica della garanzia definitiva, si rinvia al paragrafo "*Garanzie a corredo dell'offerta*".

8) Inserire nella BUSTA A, originale della **ricevuta del versamento della quota contributiva a favore dell'Autorità per la vigilanza** sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture secondo le istruzioni operative pubblicate sul sito <http://www.avcp.it/riscossioni.html> e nella misura fissata al paragrafo "*Imposta sulla gara*".

B) Offerta economica (BUSTA B)

La **BUSTA B** che contiene l'offerta economica, viene posta all'interno del plico, adeguatamente sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura e riportare chiaramente:

a. l'intestazione e l'indirizzo del mittente;

b. la dicitura "**offerta economica**".

A pena di esclusione, la **BUSTA B** deve contenere:

Offerta a **ribasso sull'importo dei lavori** posto a base di gara (articolo 82, comma 2, lettera b) del Codice. La dichiarazione, in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante, o da un suo procuratore, recante l'indicazione del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza.

Nel caso di riunione temporanea, consorzio o GEIE non ancora costituiti la dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno l'associazione.

Qualora i documenti inseriti nella **BUSTA B**, siano stati sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante, deve allegarsi anche la copia della relativa procura.

La percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara, che dovrà tener conto di tre cifre oltre la virgola, con arrotondamento all'unità inferiore per decimali da 1 a 4 e all'unità superiore per decimali da 5 a 9, deve essere espresso sia in cifre che in lettere.

In caso di discordanza, l'aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere.

PROCEDURA DI GARA ED AGGIUDICAZIONE

La commissione di gara, nei giorni ed alle ore fissati con il presente, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:

- verificare tempestività di recapito e correttezza formale dei plichi e, in caso di esito negativo, **escluderli dalla gara**;
- verificare correttezza, completezza e conformità al presente della documentazione contenuta nella **BUSTA A**, ed in caso negativo, **escludere il concorrente** dalla gara;
- verificare che non abbiano presentato offerte dei concorrenti che, in base alle dichiarazioni contenute nella **BUSTA A**, siano fra di loro in situazione di controllo, a **pena di esclusione di entrambi** i concorrenti;
- verificare che i consorziati, per conto dei quali i consorzi concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma: singolarmente o associati. Nel caso, **si escludono sia il consorzio che il consorziato** (articolo 37, comma 7 del Codice);
- verificare che, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE, costituiti o da costituire, i singoli operatori economici che li compongono non partecipino alla gara in altre forme: individualmente o in altre associazioni. Nel caso **si escludono sia il concorrente singolo che l'associazione, ovvero le diverse associazioni alle quali il medesimo operatore aderisce**.

Terminato l'esame delle domande, delle dichiarazioni e della documentazione contenuta nella **BUSTA A**, la

Commissione, nella seduta di gara fissata per l'apertura delle offerte economiche, procede all'apertura delle **BUSTE B**.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di **valutare la congruità** di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'articolo 86, comma 3 del Codice.

Per individuare la migliore offerta, **si procede all'esclusione automatica dalla gara** delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi dell'articolo 86 del Codice. Fermo restando che detto automatismo opera con **almeno dieci offerte ammesse** (articolo 122, comma 9 del Codice).

Terminato l'esame delle offerte economiche ed elaborata la graduatoria dei concorrenti, la commissione procede **all'aggiudicazione provvisoria** secondo l'articolo 11, comma 4 del Codice.

L'organo deputato all'espletamento della gara procede all'aggiudicazione provvisoria anche in presenza di una sola offerta valida.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (articolo 81, comma 3 del Codice).

Si rammenta che l'organo collegiale di gara è obbligatorio soltanto nel caso che il criterio di aggiudicazione sia l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Nel caso di due (o più) migliori offerte perfettamente identiche, si procederà ai sensi dell'articolo 77 del RD 827/1924. I concorrenti in parità **saranno invitati a presentare un'ulteriore offerta**, in forma segreta, entro il termine stabilito dall'organo deputato all'espletamento della gara. Qualora nessuno dei concorrenti in parità presenti l'ulteriore offerta migliorativa, si procederà per sorteggio.

Successivamente, la stazione appaltante, al fine di approvare l'aggiudicazione provvisoria rendendola definitiva ed efficace (articolo 11, commi 5 e 8 e articolo 12 del Codice) richiede all'aggiudicatario, e al secondo in graduatoria, l'esibizione di tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 38 del Codice, oggetto di dichiarazione sostitutiva da parte dei concorrenti in sede d'offerta.

Se tale verifica non dà esito positivo, sia per l'aggiudicatario che per il secondo classificato, la stazione appaltante procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia ed alla conseguente nuova aggiudicazione (articolo 48, comma 2 del Codice).

La nuova soglia di anomalia viene determinata qualora, dopo l'esclusione dell'aggiudicatario e del secondo classificato, siano rimasti in gara almeno cinque concorrenti. Con meno di cinque concorrenti, la stazione appaltante aggiudica provvisoriamente al terzo classificato.

I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della documentazione e della cauzione dopo l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria.

FALLIMENTO O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO DELL'ESECUTORE - PROGRESSIVO INTERPELLO

La stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 140 del Codice, si riserva la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatore, di interpellare progressivamente i soggetti in graduatoria che hanno partecipato alla gara, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori.

Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto miglior offerente, escluso l'originario aggiudicatario. **L'affidamento avviene alle medesime condizioni proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.**

CONDIZIONI DI SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 118 del Codice.

I pagamenti dei lavori svolti dal subappaltatore o cottimista saranno eseguiti dall'appaltatore. Questo deve trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate.

Ai sensi dell'articolo 35, comma 28 del decreto legge 223/2006, convertito con modificazioni dalla legge 248/2006, **l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore** della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.

ALTRE INFORMAZIONI

La competenza arbitrale di cui all'articolo 241 del Codice è esclusa.

Si rammenta che l'aggiudicatario dovrà produrre la **garanzia fideiussoria definitiva** nella misura e nei modi previsti dall'articolo 113, commi 1 e 2 del Codice.

L'aggiudicatario, inoltre, dovrà produrre **polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi** con i contenuti previsti dagli articoli 129 del Codice e 125 del DPR 207/2010,

precisamente:

- polizza di assicurazione che **copra i danni subiti dalla stazione appaltante** a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. **La somma assicurata non può essere inferiore all'importo del contratto;**
- polizza di assicurazione che copra la stazione appaltante contro la **responsabilità civile per danni causati a terzi**. Il massimale è pari **500.000 euro**.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 11, comma 7 del Codice, l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta. Il verbale di aggiudicazione provvisoria non costituisce contratto.

Si informa, ai sensi del decreto legislativo 196/2003 e s.m.i., che i dati personali dei concorrenti verranno acquisiti e trattati dalla stazione appaltante, anche con l'ausilio di mezzi informatici, esclusivamente per finalità connesse alla procedura di gara, ovvero per dare esecuzione agli obblighi informativi previsti dall'ordinamento.

Si precisa che l'aggiudicatario, eventuali subappaltatori o cottimisti, saranno assoggettati alle disposizioni della legge 136/2010, come modificata dal decreto legge 187/2010 convertito con modificazione dalla legge 217/2010, sulla **tracciabilità dei flussi finanziari**. Pertanto, tutti i pagamenti effettuati nell'ambito della filiera delle imprese, come definita dall'articolo 6, comma 3 del decreto legge 187/2010, dovranno essere **effettuati esclusivamente con strumenti che consentano la perfetta tracciabilità delle operazioni:**

preferibilmente bonifico bancario o postale. Al tal fine l'appaltatore dovrà comunicare tempestivamente alla stazione appaltante gli estremi di uno, o più, conti correnti bancari o postali da dedicare anche non esclusivamente al contratto oggetto del presente. Nonché le generalità ed il codice fiscale di tutte le persone autorizzate ad operare su tali conti.

RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO DI GARA

Ufficio responsabile del procedimento: Ufficio Tecnico 3° Settore

Responsabile del procedimento di gara: ing. Giuseppe Savanelli

MODULISTICA ALLEGATA

La domanda di partecipazione, le dichiarazioni sostitutive, i documenti di gara e l'offerta economica, è preferibile siano formulati avvalendosi della modulistica allegata. In ogni caso, devono essere stilati in lingua italiana o corredati da traduzione giurata.

Allegati: **Modulo A, Modulo B, Modulo C.**

Comune di Mugnano di Napoli, lì

Il Responsabile del 3° Settore
Ing. Giuseppe Savanelli